



**TRIBUNALE DI PALERMO**  
**SEZIONE IV – PROCEDURE CONCURSUALI**

ORDINANZA EX ART. 19 CCII

IL GIUDICE DELEGATO

in persona del Giudice dr.ssa Vittoria Rubino  
nel procedimento iscritto al n. [REDACTED] dell'anno 2025 del Ruolo  
Volontaria Giurisdizione proposto da

[REDACTED]

[REDACTED] )

e con la costituzione di

[REDACTED]

[REDACTED]

Letto il ricorso ex artt. 18 e 19 CCII depositato in data  
10.3.2025 con il quale [REDACTED]

[REDACTED] ha chiesto al Tribunale la conferma delle misure  
protettive verso tutti i creditori sociali, già richieste ex art. 18,  
comma 1, CCII, l'estensione delle misure al socio  
illimitatamente responsabile nonché l'adozione di misure  
cautelari atipiche;

rilevato che la ricorrente ha domandato in particolare di  
adottare, ovvero di inibire, nei suoi confronti e verso il socio  
illimitatamente responsabile, [REDACTED], nuove azioni  
esecutive e cautelari da parte di tutti i creditori, e con  
particolare riferimento al:

1. pignoramento presso terzi [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED];
2. pignoramento presso terzi [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED];
3. pignoramento presso terzi [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED];
4. pignoramento presso terzi [REDACTED]  
[REDACTED].

rilevato che la ricorrente ha, altresì, domandato l'adozione delle seguenti misure cautelari atipiche:

- I. la sospensione delle rate di mutui e finanziamenti, ciò senza decadere dal beneficio del termine e con contestuale divieto per le banche di estinguere la propria posizione creditoria;
- II. l'inibitoria per le banche di escutere le garanzie rilasciate dal Fondo di Garanzia MCC e da SACE;
- III. l'inibitoria per i creditori muniti di assegni, di incassare gli stessi;
- IV. l'inibitoria per gli istituti di credito di segnalare la società debitrice alla Centrale Rischi e alla CRIF in conseguenza del mancato rimborso dei finanziamenti.

verificato che risulta eseguita, nel rispetto del disposto di cui

all'art. 19 comma 1 secondo periodo CCII, la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento;

ritenuto, anzitutto, che nella fattispecie sussiste il presupposto soggettivo per l'accesso alla composizione negoziata della crisi previsto dall'art. 12, comma 1, CCII, essendo la società ricorrente un imprenditore commerciale in condizioni di squilibrio economico-finanziario, come si evince dalla documentazione contabile prodotta in giudizio;

rilevato, inoltre, che non ricorre la condizione ostativa di cui all'art. 17, comma 9, CIII, non risultando che la ricorrente abbia instaurato altra procedura di composizione negoziata della crisi conclusasi con archiviazione da meno di un anno; precisato, quanto ai presupposti oggettivi per la conferma delle misure protettive, che:

- la composizione negoziata della crisi può essere avviata quando *“risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa”* (art. 12, comma 1, CCII);
- l'esperto, dopo l'accettazione dell'incarico, è subito tenuto a convocare l'imprenditore allo scopo di verificare *“l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento”* (art. 17, comma 5, CCII);
- all'udienza l'esperto è chiamato ad esprimere il proprio parere in ordine alla *“funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative”* (art. 19, comma 4,

CCII);

- il giudice può prorogare la durata delle misure già disposte solo *“per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative”* (art. 19, comma 5, CCII), mentre può revocarle o abbreviarne la durata *“quando esse non soddisfano l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori”* (art. 19, comma 6, CCII);

ritenuto, alla luce di tali disposizioni, che – come evidenziato da un condivisibile pronunciamento giurisprudenziale – in sede di conferma delle misure protettive il giudice deve verificare la sussistenza di *“una razionale, credibile e non manifestamente infattibile prospettiva di risanamento aziendale, in base ad una prognosi operata sulla base di una cognizione sommaria necessariamente parametrata sulle informazioni disponibili allo stato dei fatti e agli accertamenti preliminari operati dall’Esperto, così da rendere concretamente perseguibile l’obiettivo di mettere il patrimonio dell’imprenditore al riparo da iniziative che possano pregiudicare il risanamento dell’impresa – al cui perseguimento le misure protettive sono strumentali – giustificando così la compressione della tutela esecutiva dei creditori”* (Trib. Piacenza, ord. 22 dicembre 2022);

esaminata la relazione dell’esperto, depositata in data  
██████████;

rilevato che all'udienza [REDACTED] i creditori costituitisi non si sono opposti alle domande formulate nel ricorso di conferma delle misure protettive, fatta eccezione per l'istituto di credito, [REDACTED], che si è opposta all'inibizione della segnalazione alla centrale rischi e alla CRIF;

rilevato che il piano di risanamento può sintetizzarsi nei seguenti punti:

a) acquisizione di un partner strategico, finanziario e commerciale, interessato ad intervenire per il risanamento dell'impresa, [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

b) accordi individuali con il ceto creditorio, [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED]

c) conversione in capitale del credito commerciale riferibile alla [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED];

d) immissione di nuova finanza da parte dell'attuale socio,

[REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED];

e) accesso ad una nuova linea di credito a lungo termine [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED];

f) esecuzione entro il corrente anno 2025 dei pagamenti in favore dei creditori

con i quali saranno conseguiti gli accordi;

g) pagamento dei creditori diversi dai creditori commerciali

[REDACTED] in maniera integrale alle naturali scadenze e del solo creditore erariale in maniera sempre integrale ma dilazionata in anni 7, secondo quanto previsto dall'art.25-bis del CCII tramite i flussi da continuità aziendale;

rilevato l'esito positivo dello stress pratico, più volte ripetuto anche dallo stesso esperto;

considerato che, nella fattispecie in esame, tenuto anche conto del parere reso dall'esperto, appare ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED];

osservato, in proposito, che l'esperto nella propria relazione ha rappresentato che si sono già tenuti i primi incontri anche con i creditori, funzionali a giungere ad un positivo esito delle

trattative;

considerato, infatti, che le trattative seppur in uno stato ancora embrionale hanno coinvolto i creditori per un ammontare di circa il 75% dei commerciali e il 100% di quelli finanziari e non risultano opposizioni formalizzate alla prosecuzione della trattativa;

considerato che l'esperto ha aggiunto, da un lato, l'esito positivo del test pratico e, dall'altro lato, ha precisato che il buon esito delle trattative e del risanamento aziendale ed il mantenimento del tessuto commerciale dei fornitori passano necessariamente attraverso la conferma delle misure protettive e l'adozione delle misure cautelari dedotte in ricorso;

rilevato, in particolare, che l'esperto ha altresì specificato che *il divieto di azioni esecutive appare necessario per evitare il depauperamento del patrimonio aziendale nel corso della composizione negoziata*, inibitoria comunque di carattere temporaneo;

ritenuto, pertanto, che la domanda di conferma delle misure protettive può essere accolta;

considerato che le predette misure vanno estese al socio illimitatamente responsabile;

rilevato, invero, che il Tribunale condivide quanto già sostenuto dal Tribunale di Venezia del 6 febbraio 2023, in merito all'ammissibilità di estendere le misure protettive al

socio illimitatamente responsabile, laddove l'aggressione del suo patrimonio personale potrebbe causare un nocumento al risanamento dell'impresa e alla continuazione dell'esercizio della stessa, e ciò perché il socio intende mettere a disposizione finanza personale per la soddisfazione dei creditori;

considerato che invero, nel caso di specie, nel piano di risanamento è previsto un apporto economico [REDACTED]

[REDACTED] da parte del socio illimitatamente responsabile, [REDACTED], somma che nell'ipotesi di azione esecutiva potrebbe essere aggredita da un singolo creditore vanificando l'esito positivo delle trattative;

considerato, pertanto, che va espressamente disposta l'estensione delle misure a protezione del patrimonio personale del singolo socio illimitatamente responsabile, da intendersi misure cautelari atipiche, tenuto conto che siffatte misure devono intendersi *provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative* (cfr art. 19 comma 1 CCII); rilevato che, al pari - e tenuto conto del parere favorevole dell'esperto - vanno concesse le misure cautelari atipiche allegate dal ricorrente, ritenute tutte ammissibili giuridicamente e volte al buon funzionamento delle trattative;

considerato, infatti, che:

- la sospensione dei ratei relativi ai mutui e ai finanziamenti consente di bloccare temporaneamente le

uscite mensili di ingente entità e di cristallizzare la posizione dei creditori nel corso delle trattative;

- l'inibitoria per le Banche di escutere le garanzie MCC e SACE impedisce di modificare la graduazione del credito, evitando così che possa variare la percentuale dei crediti assistiti da privilegio rispetto ai chirografari, modifica che potrebbe generare il naufragio delle trattative perché cambierebbero le categorie dei creditori;
- l'inibitoria per i creditori di incassare gli assegni post datati, perlopiù emessi prima della trasformazione sociale, che consente al pari delle precedenti inibitorie di cristallizzare l'entità del passivo ed evita di porre in sofferenza la liquidità della società ricorrente;
- l'inibitoria per gli istituti di credito di segnalare la società debitrice alla centrale rischi e alla CRIF, provvedimento – contrariamente a quanto sostenuto in udienza da ████████ – ammissibile e volto ad evitare di allarmare il mondo degli intermediari rispetto alle difficoltà finanziarie della società, questi ultimi comunque informati dalla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di conferma delle misure protettive;

rilevato, dunque, che nonostante la concessione delle misure protettive e cautelari atipiche concesse, resta ferma la

previsione che l'esperto così come uno o più creditori, monitorando via via l'evolversi della procedura e lo sviluppo del piano di risanamento, possa(no) in ogni momento attivarsi per chiedere la revoca delle misure o l'abbreviazione della relativa durata, al ricorrere di circostanze negative meritevoli di segnalazione ex art. 19 comma 6. CCII (e, segnatamente, quando le misure *“non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti”*);

considerato, quanto alla durata delle misure, che può ritenersi congruo, in adesione a quanto richiesto dalla società, il termine di 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese, tenuto conto che un periodo inferiore non consentirebbe di procedere compiutamente alla definizione delle trattative;

#### CONFERMA

le misure protettive ex art. 18 CCII richieste [REDACTED], stabilendo il termine di giorni 120 dalla pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese (10.3.2025) nei confronti di tutti i creditori sociali;

#### DISPONE

- l'estensione al socio illimitatamente responsabile del divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul suo patrimonio e di tutte le misure presenti nell'art. 18

CCII;

- la sospensione del pagamento dei ratei relativi ai mutui e ai finanziamenti di [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED];

- l'inibitoria per i creditori [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED] di negoziare gli assegni post datati emessi da [REDACTED] e [REDACTED] e di richiedere o levare protesti in caso di assegni privi di provvista;

- l'inibitoria per le Banche - [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED] - di escutere le garanzie rilasciate dal Fondo di garanzia

MCC e SACE;

- l'inibitoria per gli istituti di credito - [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] - di segnalare la società

debitrice alla centrale rischi e alla CRIF;

MANDA

- all'esperto di segnalare tempestivamente ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato che possa giustificare la revoca delle misure di protezione o l'abbreviazione della loro durata.
- alla Cancelleria per:
  - la comunicazione alla parte ricorrente ed all'esperto, [REDACTED];
  - la comunicazione al Registro delle Imprese, da eseguirsi entro il giorno successivo al deposito;

Manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e all'Esperto.

Così deciso in Palermo, in data 04/04/2025.

Il Giudice

*Vittoria Rubino*

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Vittoria Rubino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

